

**Quesito n. 175, COA di Firenze**  
**Parere 23 maggio 2025, n. 29**

*Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze chiede: 1) "una definizione chiara e univoca delle Scuole e dei Corsi di alta formazione la cui frequenza consente il mantenimento del titolo di specialista in modo da consentirne l'attivazione o, comunque, in modo da fornire agli avvocati che ne stanno facendo richiesta indicazioni corrette sul mantenimento del titolo"; 2) "se si possa considerare ai fini del mantenimento del titolo di specialista, nel corso del triennio, come alternativa - anno per anno - la partecipazione ai corsi di alta formazione (secondo le modalità che saranno definite) e la trattazione di incarichi professionali nella misura minima prevista."; 3) "se possa considerarsi effettivamente necessario ... richiedere l'espressa precisazione all'interno della autodichiarazione "di aver provveduto all'informativa scritta ai Clienti" in quanto tale dichiarazione parrebbe in contrasto con l'anonimizzazione dei dati richiesta e comporterebbe per l'avvocato dichiarante, una ulteriore complessa attività".*

Con riguardo al primo quesito, si ritiene che la definizione di scuole e corsi di alta formazione debba mutuare la medesima definizione accolta dalle Linee Guida per la Formazione specialistica degli avvocati emanate dalla commissione permanente di cui all'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, modificato dal decreto 1° ottobre 2020, n. 163 cui, dunque, si fa rinvio.

In particolare, al Capitolo IX "La formazione continua specialistica e la revoca del titolo", al paragrafo 1.1. è stabilito che "Il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto – attraverso idonea dichiarazione e documentazione da prodursi al consiglio dell'ordine di appartenenza – dimostrando dopo i primi tre anni decorrenti dal conseguimento del titolo stesso, e ogni triennio successivo decorrente dal primo: a) di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione o a convegni, seminari e incontri di studio per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno; (...)" e con riguardo ai soggetti organizzatori, il paragrafo 1.4. è stabilito che "Le scuole o i corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione di cui alla richiamata lettera a) sono promossi e organizzati dal CNF e dai Consigli dell'Ordine, d'intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative (art. 10 del Regolamento)".

Con riguardo al secondo quesito, allo stato, la normativa di riferimento non consente una interpretazione diversa da quella semantica derivante dal testo delle previsioni di cui agli artt. 10 e 11 del D.M. 144 del 2015 e ss. ii. e mm..

Con riguardo al terzo quesito si precisa che, fermo restando l'obbligo di anonimizzazione dei dati personali riferibili agli incarichi oggetto di illustrazione nella relazione, l'informativa sul trattamento dei dati personali rappresenta per l'avvocato, nei confronti del proprio cliente/assistito, un obbligo di legge (artt. 12-14 Regolamento UE n. 679/2916) deontologicamente rilevante che, peraltro, ove non assolto è disciplinarmente sanzionabile. Da ciò discende che la dichiarazione "di aver provveduto all'informativa scritta ai Clienti" non è altro che una logica conseguenza.

**Quesito n. 176, COA di Milano**

**Parere 23 maggio 2025, n. 30**

*Il COA di Milano chiede di sapere “se, coloro che hanno conseguito il titolo di avvocato specialista sulla base di un dottorato di ricerca o in quanto professori universitari ordinari, anche collocati a riposo, possano ritenersi esclusi dalla richiamata disciplina in materia di mantenimento del titolo di avvocato specialista”.*

Il decreto ministeriale in materia di specializzazioni forensi (d.m. 144 del 2015 e ss. ii. e mm.) disciplina il mantenimento del titolo di avvocato specialista agli artt. 9, 10 ed 11. L’ambito di applicazione soggettivo è contenuto nell’art. 9, comma 1, il quale si riferisce genericamente all’avvocato specialista inserito nell’elenco di cui all’art. 5 del medesimo decreto.

Coloro i quali hanno conseguito il titolo di avvocato specialista e sono inseriti nell’elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che tiene l’albo cui sono iscritti, possono mantenere il titolo o dimostrando di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione (comma 2 dell’art. 9 cit.) oppure dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato (comma 1 dell’art. 10 del d.m. cit.).

La disciplina di cui innanzi, di certo, non consente di escludere dal novero degli avvocati specialisti soggetti alla disciplina del mantenimento del titolo coloro i quali hanno conseguito il titolo di specialista sulla base di un dottorato di ricerca. Essi, al pari di tutti gli altri professionisti debbono procedere a mantenere il titolo accedendo ad una delle modalità, tra esse alternative, di cui al citato comma 2 dell’art. 9 o di cui al citato comma 1 dell’art. 10.

Per ciò che concerne i professori universitari ordinari, anche collocati a riposo, come noto, la relativa possibilità di conseguire il titolo di avvocato specialista discende dall’interpretazione che il Giudice amministrativo ha fornito con sentenza del 1° agosto 2022 n. 10834. I professori universitario ordinari, anche collocati a riposo, dunque, possono ottenere il riconoscimento del titolo senza formalità da cui discende, come corollario, che ad essi non può essere applicata la disciplina relativa al mantenimento del titolo di avvocato specialista.

**Quesito n. 197, COA di Reggio Emilia**

**Parere 12 giugno 2025, n. 31**

*Il COA di Reggio Emilia chiede di sapere “se il praticante avvocato, già abilitatosi alla professione forense in uno stato extra UE dove ha completato anche il tirocinio professionale, possa ottenere - ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica per sostenere l’esame di avvocato in Italia - un riconoscimento anche parziale e comunque pari a mesi sei (art. 41 comma 6, lettera c) della Legge Professionale), del periodo di tirocinio svolto all’estero, in uno stato extra UE, i cui principi non contrastano con l’ordinamento giuridico italiano. Ciò nel caso in cui sussista continuità tra il momento del conseguimento dell’abilitazione alla professione forense all’estero e l’iscrizione nel Registro Speciale dei*

*Praticanti Avvocati in Italia, con interpretazione estensiva di quanto previsto dall'art 41, comma 5, della Legge Professionale".*

La risposta è resa nei termini seguenti.

L'articolo 41, comma 6, lett. c) della legge n. 247/12, richiamato nel quesito, prevede che il tirocinio possa essere svolto, tra l'altro, "per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione". Tale possibilità presuppone che il praticante sia iscritto nel Registro e che, in costanza di tirocinio, chieda e ottenga di svolgere un semestre all'estero: tale semestre è un vero e proprio semestre di tirocinio, in senso proprio.

Dalla formulazione del quesito si evince invece che, nel caso in esame, il praticante abbia già svolto un periodo di tirocinio all'estero e ne chieda il riconoscimento a fini di convalida di un semestre di tirocinio, una volta iscritti nel registro dei praticanti. Tale ipotesi di equipollenza non rientra tra quelle tassativamente previste dalla legge e, dunque, non può essere concessa. Non rileva, a tal fine, nemmeno l'eventuale continuità temporale tra conseguimento del titolo estero e iscrizione nel Registro dei praticanti poiché – come osservato – lo svolgimento di un semestre di tirocinio all'estero presuppone l'iscrizione nel Registro del tirocinio in Italia.

**Quesito n. 198, COA di Vibo Valentia  
Parere 16 giugno 2025**

*Il COA di Vibo Valentia formula quesito in merito al ricongiungimento del periodo di pratica forense con il periodo di lavoro svolto alle dipendenze dell'ufficio per il processo.*

Il quesito è inammissibile in quanto reca l'indicazione nominativa del soggetto interessato. Si rinvia, ad ogni buon conto, al parere del 29 aprile 2022, inviato ai COA con lettera circolare del 10 maggio 2022 ([https://www.consiglionazionaleforense.it/circolare/-/asset\\_publisher/kMVA2gYd0yW5/content/comunicazione-ai-coa-addetti-all-ufficio-per-il-processo-10-5-2022-](https://www.consiglionazionaleforense.it/circolare/-/asset_publisher/kMVA2gYd0yW5/content/comunicazione-ai-coa-addetti-all-ufficio-per-il-processo-10-5-2022-)).

**Quesito n. 199, COA di Torino  
Parere 16 giugno 2025, n. 32**

*Il COA di Torino chiede di sapere se, fermi gli ambiti delineati dall'art. 41, comma 12, della legge n. 247/12 in materia penale, l'attività professionale che, in virtù del medesimo articolo, il praticante può svolgere "in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso (...)" possa esplicarsi anche in relazione ai procedimenti di cui agli artt. 127 e 554 bis c.p.p. e, in generale, in relazione ai procedimenti in camera di consiglio ovvero se, di contro, sussistano, a tale riguardo, limiti allo status abilitativo.*

La risposta è resa nei termini seguenti.

I procedimenti evocati nel quesito costituiscono porzione del giudizio a citazione diretta dinanzi al giudice monocratico: si tratta, in particolare, di una udienza "filtro" volta alla verifica, tra l'altro, della regolare costituzione delle parti o della sussistenza di eventuali condizioni patologiche (rilevabili mediante le questioni preliminari ex art. 491 c.p.p.). In

precedenza, tali attività si svolgevano direttamente davanti al giudice del dibattimento, senza che vi fosse un passaggio intermedio.

Ne consegue che – come ritenuto, in fattispecie in parte analoga, anche nel parere n. 13/2023, al quale si rinvia per ulteriori considerazioni – nulla osta a che il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo possa patrocinare nei procedimenti di cui al quesito, sempre che – beninteso – la controversia rientri nei limiti di competenza stabiliti dall'articolo 41, comma 12 della legge n. 247/12.

**Quesito n. 201, COA di Ferrara**  
**Parere 16 giugno 2025, n. 33**

*Il COA di Ferrara chiede di sapere se, in caso di riorganizzazione di più aziende sanitarie locali secondo un assetto interaziendale, possa rimanere iscritto nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di ente pubblico l'avvocato che – a seguito della riorganizzazione – venga destinato a dirigere l'ufficio legale interaziendale e, in tale veste, si occupi degli affari legali di entrambe le aziende.*

Risulta dalla formulazione del quesito – testualmente – che l'avvocato nominato dirigente dell'ufficio interaziendale sarebbe chiamato a gestire gli affari legali di entrambe le aziende, ivi compresa l'assistenza stragiudiziale e la difesa in giudizio. Ne consegue che verrebbe meno il requisito – previsto dall'articolo 23 della legge n. 247/12 per l'iscrizione nell'elenco speciale – della adibizione alla “trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente”.

Come già ritenuto nel parere n. 37/2022 – consultabile sul sito [www.codicedeontologico-cnf.it](http://www.codicedeontologico-cnf.it) e al quale si rinvia – nel caso di specie non vi sarebbe più titolo per l'iscrizione, ferma restando la valutazione discrezionale del COA sulle concrete circostanze della fattispecie.

**Quesito n. 202, COA di Sulmona**  
**Parere 16 giugno 2025, n. 33**

*Il COA di Sulmona formula quesito in merito alla data di decorrenza del triennio per l'assolvimento dell'obbligo formativo triennale per i delegati alle vendite. Riferisce, in particolare, che l'orientamento del locale Tribunale è quello di fissare la predetta decorrenza a partire dalla data di formazione dell'elenco (19.4.2023) e non già dalla data di iscrizione del singolo professionista nell'elenco medesimo.*

Rileva condivisibilmente il COA rimettente che tale ricostruzione interpretativa si pone in irragionevole contraddizione con la possibilità, riconosciuta al professionista, di iscriversi in qualunque tempo nell'elenco, sussistendone i presupposti.

Sul punto, si è di recente pronunciato anche il Consiglio nazionale dell'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili che, con un parere del 17 aprile 2024 ha ritenuto che – proprio in relazione alla possibilità di iscriversi non già in unica data ma in qualunque tempo – non possa che farsi decorrere il triennio formativo a partire dalla data di iscrizione, dal momento che i commi 6 e 7 dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c. fanno esplicito riferimento alla “conferma dell'iscrizione nell'elenco”.

Nei medesimi termini è reso il parere.

**Quesito n. 203, COA di Macerata**  
**Parere 16 giugno 2025, n. 34**

*Il COA di Macerata formula quesito in merito all'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e lo svolgimento di supplenze nella:*

- scuola dell'infanzia: posto comune, potenziamento e sostegno;
- scuola primaria: posto comune, potenziamento e sostegno;
- scuola secondaria di secondo grado: posto comune, per la classe di concorso A046 (scienze giuridico-economiche), potenziamento e sostegno.

Il quesito è inammissibile, in quanto reca l'indicazione nominativa del soggetto interessato. Si rinvia, tuttavia, al parere n. 19 del 20 aprile 2022, consultabile all'indirizzo [www.codicedeontologico-cnf.it](http://www.codicedeontologico-cnf.it).

**Quesito n. 205, COA di Palermo**  
**Parere 16 giugno 2025, n. 35**

*Il COA di Palermo formula quesito in merito in ordine alle possibili conseguenze della sospensione dall'albo di un Avvocato che sia socio di una STA. In particolare, chiede di sapere se, ad esito della sua sospensione, l'Avvocato socio di una STA debba essere escluso dalla società di cui è socio, in virtù di quanto previsto dall'art. 4-bis, comma 5, L. 247/2012, ovvero, pur non potendo esercitare l'attività in forza della sospensione, possa mantenere la qualità di socio della medesima e, in tal caso, in che veste. Inoltre, chiede di sapere se il quesito abbia un diverso riscontro nella ipotesi di sospensione volontaria dell'Avvocato.*

Il quesito attiene agli effetti dell'esclusione del socio avvocato dalla STA di cui all'art. 4-bis, comma 5, L.P., a mente del quale "La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1". In particolare, in ragione del tenore della norma, è necessario comprendere:

(i) se la causa di esclusione indicata operi di diritto (cd. "esclusione automatica") ovvero per volontà degli altri soci (causa di esclusione che giustifica una scelta degli altri soci di espellere dalla compagine il socio sospeso, cancellato o radiato); in quest'ultimo caso, ove non intervenisse la scelta degli altri soci, il socio-avvocato, pur non potendo esercitare la professione, potrebbe teoricamente rimanere in società quale socio di capitali;

(ii) comunque, anche ove si trattasse di una causa di esclusione di diritto, se l'esclusione implichi l'espulsione del socio-avvocato ovvero solo l'esclusione dalla categoria dei soci professionisti, consentendogli di rimanere in società come socio di capitali.

Le tesi meno rigide (esclusione volontaria ovvero esclusione di diritto dalla categoria dei soci professionisti) potrebbero trovare una sponda nel principio di libertà di iniziativa economica, giacché l'avvocato sospeso, cancellato o radiato non potrebbe esercitare la professione, il che gli impedirebbe di nuocere alla collettività; di conseguenza, la sua permanenza nella compagine sociale come socio di capitali gli lascerebbe la possibilità di remunerare il proprio investimento e null'altro. Peraltro, a margine la circostanza che alcuni modelli societari (come la s.p.a.) non prevedono l'istituto della esclusione, la conseguenza dell'esclusione sarebbe comunque quella di riconoscere al socio escluso la liquidazione della quota, con i rischi correlati alla riduzione del patrimonio sociale in forza della liquidazione dovuta al socio escluso.

Una simile *ratio*, tuttavia, avalla la considerazione di una STA come strumento di impresa prima ancora che come mezzo organizzato di esercizio dell'attività di avvocato.

La tesi più rigorosa, invece, si fonda proprio sulla prospettiva della STA come mezzo di esercizio dell'attività professionale, di talché il passaggio dalla categoria dei soci avvocati a quella dei soci finanziatori, oltre ad alterare le percentuali di cui al comma 2 del medesimo art. 4-bis (almeno i due terzi del capitale e dei diritti di voto devono essere appannaggio di soci professionisti e la maggioranza dei componenti dell'organo di gestione deve essere rappresentata da soci avvocati), impedisce di ricondurre il fenomeno nell'alveo della professione intellettuale, riducendo la valenza di fattispecie gravi quali la sospensione, la cancellazione e la radiazione a meri "incidenti professionali" privi (in toto o parzialmente) di incidenza sul piano societario.

Quest'ultima tesi va preferita.

D'altronde, si pensi alla circostanza che, ammettendo una delle due posizioni meno rigide (causa di esclusione volontaria o esclusione implicante automaticamente la perdita della veste di socio professionista e l'acquisizione della posizione di socio finanziatore), l'avvocato sospeso, cancellato o radiato, potrebbe comunque - magari riequilibrando le percentuali per evitare lo scioglimento della STA - essere non solo socio finanziatore della STA, ma anche (addirittura) amministratore.

Ebbene, la fattispecie STA travalica l'ambito tipicamente societario e involge necessariamente (in un'ottica societariamente transtipica) una funzione, costituzionalmente rilevante, quale quella del diritto di difesa cui attende un avvocato, di modo che, ove questi si trovi nella condizione di non poter più esercitare la professione forense, non può più attendere alla funzione per la quale ha fatto ingresso in società; a ciò si aggiunga che, tra l'altro, l'avvocato è tenuto a seguire regole deontologiche che innalzano viepiù il ruolo di tale professione. Ne deriva che la presenza nella STA di un avvocato sospeso, cancellato o radiato non solo risulterebbe incoerente rispetto alla funzione sociale, non potendo questi esercitare la funzione per la quale è entrato a far parte della compagine sociale, ma andrebbe anche - nelle ipotesi in cui gli sia stata comminata una sanzione inibitoria dell'esercizio della professione - a detrimento della professione nel suo più intimo significato, così svilendo anche i principi di autonomia, indipendenza, dignità e decoro cui tutti gli avvocati sono tenuti.

Insomma, le tesi meno rigide sviliscono il ruolo dell'avvocato; d'altronde, l'avvocato attinto da una sanzione deontologica, dopo averla scontata ovvero dopo aver seguito l'iter previsto di volta in volta dalla L.P., potrebbe (ciò vale anche per l'avvocato radiato ai sensi dell'art. 62, comma 10, L.P.) esercitare nuovamente la professione in forma individuale, avendo ottenuto una remunerazione per l'investimento societario perso in ragione dell'esclusione automatica. Mi sembra, quindi, che la tesi qui sostenuta sia comunque equilibrata anche rispetto ai diritti del socio escluso.

A ciò si aggiunga che la presenza di un avvocato sospeso, cancellato o radiato in un cda di una STA ne potrebbe comunque indirizzare le scelte, il che, alla luce di quanto innanzi, appare quanto meno incongruo.

Ciò posto, dunque, rientrano nella fattispecie legittimante l'esclusione ex art. 4-bis, comma 5, anche alcune ipotesi che non scaturiscono da illeciti deontologici, come, ad esempio, la sospensione volontaria di cui all'art. 20, comma 2, L.P. ovvero la cancellazione dall'albo; anche queste ultime fattispecie precludono l'esercizio della professione di avvocato e, pur non scaturendo da un illecito, vengono ricondotte nell'alveo delle cause di esclusione nella prospettiva prioritaria per cui la STA è un mezzo per esercitare in forma collettiva la professione e, solo limitatamente, uno strumento per ottenere la remunerazione dell'investimento. Il tutto, con l'effetto che si scioglie il singolo rapporto sociale del socio

avvocato allorquando questi (per scelta o, a maggior ragione, per sanzioni derivanti da illecito deontologico) non sia più nelle condizioni di esercitare la professione forense.

In definitiva:

- (i) La STA è uno strumento di esercizio della professione, sicché l'utilizzo del modello societario rappresenta solo un mezzo per meglio esercitare la professione di avvocato, di modo che tale funzione travalica la prospettiva meramente riconducibile al lucro quale causa del contratto sociale;
- (ii) Tale funzione giustifica la norma sulla esclusione dalla compagine sociale del socio che sia stato sospeso, cancellato o radiato dall'albo, siccome dettata a tutela della funzione sociale svolta dall'avvocato anche a mezzo di collettività organizzate, di modo che trattasi di una esclusione di diritto e automatica dalla compagine sociale;
- (iii) L'esclusione di diritto del socio avvocato sospeso, cancellato o radiato dall'albo, quindi, si applica – in ragione della funzione specifica di tali società - a prescindere dal modello di società prescelto, sicché, nell'ipotesi in cui il modello societario non preveda di per sé la possibilità di escludere un socio, l'esclusione di diritto del socio-avvocato ai sensi dell'art. 4-bis, comma 5, L.P. rappresenta una norma integrativa della fattispecie;
- (iv) La norma citata, quindi, si applica anche nelle ipotesi di sospensione volontaria dall'albo;
- (v) Il socio escluso avrà comunque diritto alla liquidazione della quota, il che rappresenta non solo un "lasciapassare" economico rispetto allo scioglimento del rapporto sociale, ma anche un fattore di equilibrio rispetto alla scelta rigida assunta dal legislatore.

#### **Quesito n. 206, COA di Vicenza**

**Parere 16 giugno 2025, n. 36**

*Il COA di Vicenza formula quesito in merito alla compatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'iscrizione presso l'Ordine degli Ingegneri.*

Sul punto, non può che ricordarsi che l'articolo 18, comma 1, lettera a) della legge n. 247/12, consente unicamente l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicitari e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro.

Considerato che le cause di incompatibilità – e le relative eccezioni – sono tassative e di stretta interpretazione, al quesito deve essere data risposta negativa.

#### **Quesito n. 207, COA di Velletri**

**Parere 16 giugno 2025, n. 37**

*Il COA di Velletri chiede di sapere se, in relazione alla domanda di sospensione volontaria presentata da un iscritto ai sensi dell'art. 20, comma 2 della legge professionale n. 247/2012, in difetto di una deliberazione del Consiglio dell'Ordine nei trenta giorni successivi dalla data di presentazione della domanda di sospensione si possa formare il silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge 241/1990. Con un secondo quesito, chiede altresì di sapere se la domanda di sospensione volontaria possa essere accolta in costanza di titolarità di un incarico professionale comportante la temporanea e provvisoria assegnazione ad un incarico con compiti gestionali in sostituzione di altro dipendente dell'ente, oppure si debba*

*procedere con l'avvio del procedimento di cancellazione per sopravvenuta perdita dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nel citato elenco speciale.*

Con riferimento al primo quesito, si osserva che – in assenza di una esplicita previsione al riguardo – non può ritenersi che sulla domanda di sospensione volontaria possa formarsi il silenzio assenso. Tale eventualità deve essere esclusa, nella materia della tenuta degli albi, anche alla luce di quanto previsto – ad esempio – dall'articolo 17, comma 7 che prevede che, nel caso in cui il COA non si pronunci entro trenta giorni sulla domanda di iscrizione, l'interessato possa ricorrere al Consiglio Nazionale Forense nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per provvedere. Peraltro, come ritenuto sin dal parere n. 53/2001 in relazione ai provvedimenti di tenuta degli albi, gli effetti della sospensione potranno retroagire alla data della domanda.

Con riferimento al secondo quesito, non può che ricordarsi che, per orientamento consolidato del CNF, la sospensione volontaria può essere chiesta in ogni momento dall'iscritto, senza vincoli di durata e per qualunque motivo, ma restano operanti – anche nel periodo di sospensione – le cause di incompatibilità (pareri 7/2024, 36/2022). Se ne ricava che si debba procedere con l'avvio del procedimento di cancellazione per sopravvenuta perdita dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco speciale.

**Quesito n. 208, COA di Isernia**  
**Parere 16 giugno 2025, n. 38**

*Il COA di Isernia chiede di sapere se un addetto all'UPP, non iscritto al Registro Praticanti Avvocati al momento dell'assunzione e che si iscrive soltanto ora al predetto Registro, debba svolgere 18 mesi di pratica forense presso uno studio professionale o possa avvalersi del ricongiungimento del periodo svolto presso l'UPP con la pratica forense e, quindi, svolgere soltanto 6 mesi di pratica.*

Con il proprio parere del 29 aprile 2022, inviato ai COA con lettera circolare del 10 maggio 2022 ([https://www.consiglionazionaleforense.it/circolare/-/asset\\_publisher/kMVA2gYd0yW5/content/comunicazione-ai-coa-addetti-all-ufficio-per-il-processo-10-5-2022-](https://www.consiglionazionaleforense.it/circolare/-/asset_publisher/kMVA2gYd0yW5/content/comunicazione-ai-coa-addetti-all-ufficio-per-il-processo-10-5-2022-)), il CNF ha chiarito che:

non è possibile ritenere che l'assunzione presso l'ufficio per il processo comporti la sospensione del tirocinio, anche considerando che la sospensione sarebbe pregiudizievole per il praticante. Tale conclusione è peraltro coerente, in primo luogo, con la circostanza che l'ordinamento forense non prevede possibilità alcuna di sospensione del tirocinio (il quale viceversa può essere interrotto fino a sei mesi ovvero, per un periodo ultrasemestrale ma solo in presenza di giusta causa). In secondo luogo, essa è in linea con l'articolo 41, comma 4 della legge n. 247/12, a mente del quale: "il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse". L'insussistenza di una specifica clausola di incompatibilità tra lo svolgimento del tirocinio e l'attività di lavoro subordinato, in particolare, consentirà al praticante di continuare a svolgere il tirocinio, salvo restando – da un lato – il potere del Consiglio dell'Ordine di verificare, in concreto, l'effettivo svolgimento del tirocinio e, dall'altro, la salvaguardia recata dall'ultimo periodo del comma 2-bis che – in ogni caso – prevede che il praticante possa ricongiungere il periodo trascorso alle dipendenze dell'ufficio del processo con il periodo di tirocinio per l'accesso alla professione. Tale disposizione potrà applicarsi senz'altro all'ipotesi in cui il praticante decida di interrompere il tirocinio ovvero addirittura di cancellarsi volontariamente dal registro, ma potrà trovare applicazione anche nel caso di eventuali valutazioni negative da

parte del COA con riferimento a singoli semestri le quali, in altri termini, non potranno inficiare il diritto al ricongiungimento, sancito dalla disposizione in parola.

L'articolo 11, comma 2-*bis*, ultimo periodo del d.l. n. 80/2011 dispone in particolare che: "Ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'ufficio per il processo, anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale risulti iscritto".

La disposizione richiamata ha riguardo, con ogni evidenza, alla situazione del praticante già iscritto nel Registro al momento dell'assunzione presso l'ufficio del processo. Essa si pone l'obiettivo di garantire che l'assunzione alle dipendenze dell'ufficio del processo non possa aver l'effetto di interrompere il tirocinio, che tuttavia deve essere svolto per intero. Essa, pertanto, non può avere l'effetto di esonerare il praticante dallo svolgimento di un periodo di tirocinio e, dunque, non può trovare applicazione nella fattispecie di cui al quesito.

### **Quesito n. 195, COA di Roma**

#### **Parere 20 giugno 2025, n. 39**

*Il COA di Roma chiede di sapere "se sia consentita l'iscrizione per trasferimento di avvocato proveniente da altro foro qualora risulti – da parte del foro di provenienza – l'attestazione relativa alla pendenza di procedimenti disciplinari".*

Il Consiglio Nazionale Forense ha sin qui ritenuto che ostasse – all'iscrizione per trasferimento – il divieto di cancellazione per pendenza di procedimento disciplinare di cui all'articolo 57 della legge n. 247/12.

Orbene, come noto, la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 70/2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta disposizione, precisando altresì che per effetto della cancellazione – e fino a quando il legislatore non rinverrà un diverso punto di equilibrio tra i diversi interessi in gioco – il procedimento disciplinare non potrà che estinguersi atteso il venir meno della potestà disciplinare nei confronti del soggetto non più iscritto all'ordine professionale.

Occorre dunque valutare se, e in che termini, a seguito della richiamata pronuncia, possa procedersi all'iscrizione per trasferimento anche in caso di pendenza di procedimento disciplinare, a ciò non ostando più il divieto, ormai dichiarato costituzionalmente illegittimo. Nel procedimento di iscrizione per trasferimento, la cancellazione si pone quale momento intermedio e funzionale alla successiva nuova iscrizione nell'albo. Nell'interesse dell'iscritto, peraltro, gli effetti della cancellazione non possono che prodursi dal momento della successiva iscrizione nell'ordine prescelto, per assicurare la piena continuità nell'iscrizione sia al fine di non provocare fratture nel legittimo esercizio dell'attività professionale, sia per assicurare piena continuità nel computo dell'anzianità.

A ciò consegue che, a differenza della cancellazione ordinaria, in questo caso – ponendosi la cancellazione quale adempimento funzionale al trasferimento presso altro ordine – essa non provochi l'estinzione del procedimento disciplinare determinandosi una continuativa e mai interrotta permanenza nell'albo dell'iscritto. Pertanto, potrà procedersi all'iscrizione per trasferimento senza che ciò dispieghi alcun effetto sull'esistenza del procedimento

disciplinare, che rimarrà radicato presso il CDD precedente nel rispetto, peraltro, dei criteri di competenza recato dall'art. 51 c. 2 della l. n. 247 che individua alternativamente come competenti il «consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l'avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare», fermo restando il criterio di prevenzione.»